



COMUNE DI MOMO

Via Squarini, 2 – C.A.P. 28015 – P. IVA:00265210039
Telefono 0321 926021 Telefax 0321 926186
www.comune.momo.no.it PEC: protocollo.momo@cert.ruparpiemonte.it

IL SINDACO

ORDINANZA N. 6/2016

MOMO, 01.Mar.2016

Prot. 1419 .

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 3/2016 del 29.Gen.2016 con la quale si stabiliva l'obbligo, nei confronti di tutti i proprietari dei terreni in alveo o confinanti con il Torrente Agogna, di provvedere direttamente entro il giorno 28 Febbraio 2016 ad eseguire il taglio e lo sgombero delle piante, in stato deperente, sradicate, stroncate, inclinate o in posizione pericolosa, la cui caduta potrebbe ostruire l'alveo, impedendo il regolare deflusso delle acque.

Dato atto che gli ultimi giorni di pioggia hanno, di fatto, rallentato le operazioni di taglio e l'innalzamento del livello dell'acqua le ha rese anche più pericolose pertanto si rende necessario prevedere una proroga delle tempistiche previste nell'Ordinanza n. 3/2016, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di taglio prefissati.

Considerato che le operazioni di taglio rimangono indispensabili e che prevedere una proroga dei termini entro cui provvedere al taglio, allo scopo di permettere ad un maggior numero di proprietari di provvedere all'asportazione del legname deperente e in posizione pericolosa, si pone in un'ottica di salvaguardia della pubblica incolumità e dell'attività di prevenzione, nel campo della protezione civile.

Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine fissato per il taglio delle piante, fissandolo al prossimo 31 Marzo 2016.

Ritenuto che sussistano i motivi per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente, nell'ambito dell'attività di protezione civile, al fine di garantire una costante ed efficace azione di prevenzione dei dissesti, per favorire il deflusso delle acque e ridurre il rischio di danno alle infrastrutture esistenti.

Richiamato l'art. 142 comma 1 lettera c e l'art. 149 del D.Lgs. 22.Gen.2004 e s.m.i., in merito ai vincoli di natura paesaggistica e agli interventi non soggetti ad autorizzazione.

Richiamata la D.G.R. 26/05/2008, n. 38-8849 e in particolare il punto 6.3.2 dell'allegato A - *Opere per le quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica*, tra le quali sono compresi gli interventi oggetto della presente ordinanza.

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., sulle competenze del Sindaco.

Richiamato l'art. 13 comma 4 lettera d) – ordinanze contingibili e urgenti - del vigente Statuto Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 18.Giu.2001.

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni in alveo o confinanti con il corso d'acqua sopracitato, di provvedere direttamente entro il giorno **31 Marzo 2016** ad eseguire il taglio e lo sgombero delle piante, in stato deperente, sradicate, stroncate, inclinate o in posizione pericolosa, la cui caduta potrebbe ostruire l'alveo, impedendo il regolare deflusso delle acque.

Vengono confermati tutte le motivazioni, i presupposti, gli obiettivi contenuti nella propria precedente Ordinanza n. 3/2016 del 29.Gen.2016.

Nel caso di inerzia dei proprietari, **alla esecuzione dei lavori stessi provvederà direttamente la Regione Piemonte** ed il materiale legnoso ricavato verrà accatastato in luogo di sicurezza e lasciato **a disposizione dei proprietari**, i quali dovranno provvedere alla rimozione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla fine dei lavori, di cui verrà data apposita comunicazione mediante avviso;

Trascorso tale periodo il Comune potrà disporre del materiale legnoso accatastato in zona di sicurezza, **senza che venga corrisposto alcun indennizzo od altro compenso per il legname eventualmente alienato.**

DISPONE

che l'Ufficio di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico siano incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

- che, avverso alla presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 07.Ago.1990, n. 241 e s.m.i., ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06.Dic.1971, n. 1034 e s.m.i.), nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Prefetto nel termine di 30 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.Nov.1971, n. 1199);
- che il Responsabile del Procedimento è il geom. Marco Bordin, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Momo.
- copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni, , nonché resa nota nei luoghi di pubblica affissione, nei pubblici esercizi e comunque nei luoghi aperti al pubblico presenti sul territorio comunale.
- Il mancato rispetto dei contenuti della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis comma 1/bis del D.lg. 18.Ago.2000 n. 267 e s.m.i. (introdotto dal Decreto Legge 50/2003, convertito con modifiche dalla Legge 116/2003) che prevede una sanzione amministrativa da € 25 a € 500, oltre a eventuali provvedimenti, volti al rispetto della normativa applicabile.
- Per le eventuali violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge 24.Nov.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
- I servizi comunali competenti, sono incaricati della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento insieme agli altri soggetti della forza pubblica.
- La presente ordinanza sarà trasmessa al Prefetto e alla locale Stazione dei Carabinieri per i successivi adempimenti di competenza nonché al Settore Gestione Proprietà Forestali della Regione Piemonte e alla Provincia di Novara.

IL SINDACO
Leoni Michela